

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA
CAMPANIA – NAPOLI**

RICORSO per

Dr.ssa Melasi Simona, nata a Salerno il 22.aprile.1977, codice fiscale: MLSSMN77D62H703H, nella qualità di titolare della sede farmaceutica n. 6 con esercizio in Eboli alla Frazione S. Cecilia Via SS 18 Km 84 snc: rappresentata e difesa in virtù di mandato rilasciato su foglio separato ed allegato al presente atto dall'Avvocato Antonia De Lisio (cod. fisc.: DLSNTN62R67F559G) del foro di Avellino la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al seguente numero di fax 08251646071 – pec: avv.antonia.delisio@legalmail.it;

contro

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale e legale rappresentante p.t.,

nonché

Casolaro Carmela, Carrella Francesco, Di Maria Sebastiano, Valentino Guido, Nobile Giovanna, Granata Elena, Bloise Marcella Filomena, Esposito Raffaele Gerardo, Pilunni Daniela, De Filippo Giulia, Basile Anna, Cannavale Lucio, Giaquinto Katia, Federico Pierluigi, Borino Carmela Rosa, Mazzei Livia, Izzo Mariachiara, Catapano Alberto, Carchia Marianna

Controinteressati

Notiziandone

Comune di Eboli in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t.

per l'annullamento previa concessione delle misure cautelari più idonee ivi comprese le misure cautelari monocratiche ex art 56 c.p.a.
del decreto dirigenziale reso dalla Regione Campania UOD Politiche del farmaco numero 441 **del 13 maggio 2025 pubblicato su Burc n.ro 32 del 19 maggio 2025 con il quale è stato aggiornato l'elenco delle sedi**

farmaceutiche disponibili per il II interpello laddove inserisce nell'elenco delle sedi disponibili, la sede numero 12 del comune di Eboli con la nota, nella descrittiva, che *“l'Ente comunale ha avviato l'iter di revisione della Pianta Organica, intendendo sopprimere una delle due sedi a concorso”*

e contro ogni altro atto precedente, connesso presupposto e conseguente anche se non conosciuto dalla ricorrente

PREMESSA

La dr.ssa Simona Melasi è titolare della sede farmaceutica n. 6 del comune di Eboli.

Il Comune di Eboli con Delibera di GC n. 204 del 16 ottobre 2023, sul presupposto che fosse diminuita la popolazione, ha deliberato il ridimensionamento delle farmacie notiziandone la Regione Campania in modo che ***“la Regione Campania fosse anticipatamente ed opportunamente informata della ridotta disponibilità de facto per l'insediamento di farmacie sul territorio comunale di Eboli”.***

In particolare, con la suddetta delibera il comune deliberava:

“che il numero delle farmacie spettante al Comune di Eboli, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 1 e 2 della Legge 2 aprile 1968, n. 475, modificata dall'articolo 11 della Legge 24 marzo 2012, n. 27, è pari a 11; di demandare agli Uffici la produzione di un nuovo contributo planimetrico, ovvero una nuova pianta organica, attraverso il lavoro congiunto tra le Aree “Sviluppo economico, SUAP e Patrimonio”, “Servizi Demografici” e “Lavori Pubblici”;

di dare atto che per effetto della presente deliberazione è modificato il piano delle farmacie comunali approvato con atto di G.C. n. 188 del 14.06.2012;

di trasmettere copia della presente deliberazione alla Regione Campania, all'ASL e all'Ordine dei Farmacisti provinciale per gli adempimenti consequenziali.”

Il Comune con la delibera indicata ha espressamente stabilito che le sedi spettanti sono **11** di conseguenza ha soppresso la sede n.ro 12; infatti, nel deliberato, si legge

“il numero delle farmacie spettante al Comune di Eboli, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 1 e 2 della Legge 2 aprile 1968, n. 475, modificata dall'articolo 11 della Legge 24 marzo 2012, n. 27, è pari a 11;

la delibera del comune è legittima ed inoltre definitiva non essendo stata impugnata; pertanto, la sede 12 deve intendersi definitivamente soppressa e non disponibile per l'assegnazione al concorso mentre, la sede 11, deve intendersi regolarmente istituita ma con confini da definire; quest'ultima circostanza non ne impedisce l'assegnazione.

Infatti, è oramai consolidata la giurisprudenza in materia che ritiene *“da sempre al momento dell'assegnazione della sede oggetto di concorso accade che se interviene una nuova revisione della pianta organica tutte le sedi messe a concorso e quelle esistenti possono subire una modificazione, diversamente finché una sede farmaceutica non viene aperta al pubblico non potrebbe aversi una revisione della pianta organica, il che costituirebbe una paralisi con danno al servizio dell'interesse pubblico”* (Cons. di Stato Sez. III, Sent. 6237/2019).

Ritiene ancora la giurisprudenza che la mancata definizione del *“perimetro delle sedi farmaceutiche messe a bando, non impedisce l'assegnazione delle stesse dal momento che la certezza della sede è indiscutibile ma resta incerta soltanto una zona”*;

“l'indizione della procedura selettiva paralizzerebbe le ripermetrazioni delle sedi farmaceutiche messe a concorso fino alla conclusione della

procedura di assegnazione – condurrebbe ad esiti contrastanti con il disposto di cui all'art. 2, comma 2, della l. n. 475/1968, che impone comunque la revisione biennale del numero di farmacie spettanti a ciascun comune in base alle rilevazioni della popolazione residente pubblicate dall'ISTAT, oltre che palesemente aberranti, rischiando di dar luogo a notevoli ritardi nell'espletamento delle procedure” (Cons. Stato Sez. III 28/6/2023, n. 6343).

Prima di esporre i motivi di diritto è utile riassumere la normativa di riferimento ovvero la legge 24 marzo 2012, n. 27 di conversione, con modificazioni, del DL 24.1.2012, n. 1 recante: “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”;

l'art. 11 “Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria” al comma 1 recita:

“alla legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 1, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti.

La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso»”.

Al successivo comma 2 l'art. 11 dispone “ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri di cui al comma 1, individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio e invia i dati alla regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”

Il Comune di Eboli avendo al 31 dicembre 2010 una popolazione residente pari a 38.483 abitanti, con delibera di Giunta n.188 del 14 giugno 2012 istituì, in aggiunta alle 10 sedi esistenti, le sedi nr. 11 e 12, e pertanto quantificando in 12 le farmacie spettanti.

L'Istat ha censito per il Comune di Eboli al 31 dicembre 2021 una popolazione residente pari a 37.594 abitanti;

sulla base di tale parametro per la popolazione residente, al comune di Eboli, spettano solo 11 farmacie in quanto $(3.300 \times 11 = 36.300)$ ed il resto non è utilizzabile in quanto $(37.594 - 36.300 = 1.294)$ inferiore al 50% (pari a 1.650)

Il decremento demografico, registratosi negli ultimi anni e attestato dai dati ISTAT censiti per il Comune di Eboli, ha determinato il venir meno del presupposto numerico per il mantenimento della sede farmaceutica n. 12.

L'adeguamento del numero delle farmacie è fatto non solo in aumento (nel caso di incremento demografico) ma anche in diminuzione (in caso di decremento), ed è altrettanto vero che, in questa seconda ipotesi, la riduzione del numero delle farmacie in pianta organica non comporta attualmente la chiusura di alcuna delle farmacie, ma avrà effetto soltanto all'avvio della procedura di assegnazione con il concorso straordinario.

Il Comune di Eboli al fine di evitare che la sede fosse resa disponibile per il concorso ha trasmesso la Delibera di GC 204 del 16 ottobre 2023 con cui ha deliberato il ridimensionamento delle farmacie alla Regione in modo che la stessa ***“Regione Campania fosse anticipatamente ed opportunamente informata della ridotta disponibilità de facto per l'insediamento di farmacie sul territorio comunale di Eboli”***.

La dottoressa Melasi al fine di scongiurare l'assegnazione di una sede soppressa, al confine con la sede di competenza, con diffide del 15 aprile 2025 e del 14 maggio 2025 ha intimato alla Regione Campania “a non

inserire la sede n.ro 12 nelle sedi disponibili del preannunciato interpello per il concorso straordinario in quanto soppressa.”

La Regione nonostante quanto sopra e benché a conoscenza della delibera ha inserito nell'elenco delle sedi disponibili per il secondo interpello del concorso sia la sede numero 11 con i precedenti confini sia la sede numero 12 espressamente soppressa.

L'inserimento tra le sedi disponibili è illegittimo per i seguenti motivi in

MOTIVI

Violazione dell'art. 1 l. 241/90. Aggravamento immotivato d'istruttoria. Violazione dell'art. 3 l. 241/90. Eccesso di potere: contraddittorietà estrinseca del provvedimento e sviamento.

L'art. 1 della legge sul procedimento amministrativo dispone che l'azione amministrativa è retta dal principio di economicità.

Tale principio va inteso nel senso che l'azione amministrativa deve conseguire i suoi scopi con il minore dispendio di mezzi non soltanto economici ma anche procedurali.

Al principio si collega il disposto del comma 2 per cui *“la pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria”*.

Orbene, alla luce di tali principi non v'è chi non veda l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, con i quali l'Amministrazione ha inserito tra le sedi disponibili per l'interpello una sede chiaramente soppressa perché carente dei requisiti fondamentali per la sua stessa istituzione, tale assegnazione basata su presupposti del tutto illegittimi, danneggerebbe, non solo la ricorrente che vedrebbe l'apertura di una sede farmaceutica , ma al tempo stesso le associazioni che , nel rispetto delle norme per la partecipazione all'interpello, sarebbero costrette ad indicare anche la sede di Eboli 12 per non essere esclusi dal concorso.

Il provvedimento impugnato nel dettare la procedura di svolgimento dell'interpello così dispone:

*“di dare avvio al II interpello, per le candidature presenti nella graduatoria mediante le seguenti modalità, così come stabilite dall'art. 10 del bando di concorso approvato con Decreto Dirigenziale AGC Assistenza Sanitaria Settore Farmaceutico n. 29 del 23.05.2013 (BURC n. 32 del 10.06.2013): la Regione Campania interpella i candidati vincitori i quali, entro il quinto giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'interpello, devono indicare, a pena di esclusione dalla graduatoria, in ordine di preferenza, **un numero di sedi messe a concorso pari al numero della propria posizione in graduatoria**; l'avviso della pubblicazione della graduatoria e l'interpello di cui ai precedenti commi si svolgono esclusivamente con modalità web, tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente realizzata dal Ministero della Salute, collegandosi al sito www.concorsofarmacie.sanita.it;*

Considerato che le sedi come da elenco allegato sono 98 una delle associazioni dovrà indicare obbligatoriamente la sede di Eboli 12 pena la esclusione dal concorso

Difetto di motivazione. Contraddittorietà.

Nel provvedimento di aggiornamento delle sedi impugnato manca qualsiasi motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto l'Amministrazione ad inserire la sede in quelle disponibili se non una scarna annotazione nella colonna della descrizione dove si legge **“N.B. l'Ente comunale ha avviato l'iter di revisione della Pianta Organica, intendendo sopprimere una delle due sedi a concorso.”**

È noto che nei procedimenti pubblicistici vige il principio generale (espressione tipica del potere amministrativo) dell'autotutela decisoria.

Ma è anche noto che *“L'autotutela decisoria è subordinata:*

a) al rispetto delle regole del contraddittorio;

b) all'adeguata istruttoria;
c) alla presenza di concrete ragioni di pubblico interesse, non riducibili alla mera esigenza del ripristino della legalità;
f) all'obbligo di motivazione.” (T.A.R., Puglia, Bari, II, 3 ottobre 2002, 4624).

Orbene di nessuno dei predetti presupposti vi è traccia nel provvedimento impugnato né tantomeno, si ribadisce, vi era un interesse pubblico da tutelare atteso che, nel caso di specie l'assistenza farmaceutica è garantita da ben 11 farmacie.

Eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, per difetto di motivazione, per contraddittorietà dell'azione amministrativa. Sviamento dell'azione amministrativa.

Alla luce delle gravi e plurime violazioni di legge fin qui evidenziate, sono palesi anche i sintomi di eccesso di potere per sviamento dell'azione amministrativa.

L'atto impugnato costituisce una misura irragionevole ed inidonea rispetto al fine perseguito (Cons. Stato, VI, n. 2997/2003; n. 4096/2002 e n. 3098/2002).

Istanza ex art 56 cpa

Si chiede che il Presidente voglia disporre misure cautelari urgenti e provvisorie in quanto con il provvedimento impugnato si dà espresso avviso che “*Con il presente avviso si rende noto ai candidati del Concorso Straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio della Regione Campania, bandito con Decreto Dirigenziale AGC Assistenza Sanitaria Settore Farmaceutico n. 29 del 23.05.2013, che si darà **avvio al II interpello**.*

*Si precisa che l'interpello avrà inizio in data **25 maggio 2025** e si concluderà in data **30 maggio 2025**.*

Le procedure di interpello verranno eseguite sulla piattaforma tecnologica ed applicativa unica del Ministero della Salute.

*Due giorni prima dell'inizio della procedura, **venerdì 23 maggio 2025**, tramite la piattaforma ministeriale sarà inviato alla casella pec del titolare della candidatura singola, o del referente della candidatura in forma associata, un avviso con le indicazioni relative alla scelta delle sedi.*

Pertanto, allo stato la procedura di interpello è in corso e la eventuale indicazione della sede e conseguente accettazione renderebbe la sede in soprannumero.

Rileva immediatamente la esistenza del danno grave ed irreparabile per la ricorrente che si vedrebbe l'apertura di una farmaceutica sulla base di presupposti del tutto illegittimi e su palese ed evidente violazione di legge.

Nel caso in esame sussiste il periculum in mora in quanto, come detto, è in corso l'interpello.

Da ciò ne consegue la fondatezza della richiesta cautelare monocratica di sospensione d'efficacia dell'impugnato provvedimento relativamente alla sede di Eboli 12 in quanto anche la decisione cautelare collegiale interverrebbe a situazione certamente irrimediabilmente modificata in senso negativo per la ricorrente, posto che nelle more la farmacia verrebbe, sicuramente, accettata.

Da qui ne discende l'irreversibilità del danno.

La parte ricorrente ha provveduto a notificare il ricorso alle prime 10 candidature posizionate nella graduatoria approvata con D.D. n. 441 del 13 maggio 2025 pubblicato sul BURC.

In ogni caso, previa la concessione delle misure cautelari urgenti, di voler autorizzare l'integrazione del contraddittorio per la pubblicazione per pubblici proclami ovvero alle 98 candidature interessate dall'interpello

facendo onere all'Amministrazione regionale di depositare gli indirizzi pec.

Con riserva di ogni ulteriore deduzione e produzione

Ai sensi della normativa vigente in materia di contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e quindi la stessa è soggetta a C.U. per euro 650,00.

Mercogliano 26.05.2025

Avv. Antonia De Lisio